

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 GIUGNO 2023, N. 1102

Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE. Autorizzazione al prelievo del Piccione (*Columba livia* forma domestica) per la stagione venatoria 2023/2024 2

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 GIUGNO 2023, N. 1103

Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE. Autorizzazione al prelievo dello Storno (*Sturnus vulgaris*) per la stagione venatoria 2023/2024 23

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 GIUGNO 2023, N. 1102

Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE. Autorizzazione al prelievo del Piccione (Columba livia forma domestica) per la stagione venatoria 2023/2024

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso:

- che le problematiche connesse ai danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole rivestono particolare rilevanza in Emilia-Romagna, data la preponderante economia agricola che caratterizza il territorio regionale e la ricchezza delle presenze faunistiche ampiamente biodiversificate;
- che l'entità dei suddetti danni, in particolare di quelli ascrivibili ad avifauna protetta tra cui figurano storni, colombi ed uccelli ittiofagi, è tale da determinare importanti situazioni di sofferenza a carico delle colture agricole specializzate, assai diffuse sul territorio, e degli allevamenti ittici;

Viste in proposito:

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l'art. 9, paragrafo 1, lettera a), in base al quale è consentito derogare al divieto di prelievo venatorio nei confronti di specie protette, al fine di prevenire gravi danni dalle stesse arrecati alle produzioni agricole;
- la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione Europea, ultima stesura del febbraio 2008;
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 19 bis, nella parte in cui prevede:
 - al comma 1, che le Regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe, in conformità alle disposizioni contenute nella legge medesima, alle prescrizioni dell'art. 9 ed ai principi ed alle finalità degli artt. 1 e 2 della Direttiva 2009/147/CE;
 - ai commi 4 e 5, che, nell'esercizio delle deroghe di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera a) della predetta Direttiva, le Regioni provvedono, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Ambiente e

della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con atto amministrativo pubblicato sul Bollettino Ufficiale almeno 60 giorni prima della data prevista per l'inizio dell'attività di prelievo, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati, sentito l'ISPRA;

Vista, inoltre, la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e successive modifiche e integrazioni, che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56, ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie, di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 e successive modifiche e integrazioni, ha imposto una revisione dell'intero articolato della Legge Regionale n. 8/1994 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria";

Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 "Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria", in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".

Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 "Disciplina dell'esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE" ed in particolare l'art. 58, con il quale viene abrogata la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3;

Richiamata la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8, ed in particolare l'art. 54 "Disciplina dell'esercizio delle deroghe", come da ultimo sostituito dall'art. 48 della predetta Legge Regionale n. 1/2016, il quale stabilisce che:


- è consentito svolgere attività venatoria in deroga al divieto di prelievo previsto dalla citata Direttiva 2009/147/CE secondo quanto stabilito dal sopra richiamato art. 19 bis della Legge n. 157/1992;
- la deroga è un provvedimento di carattere eccezionale, di durata non superiore ad un anno, adottato caso per caso ed in base all'accertata sussistenza dei presupposti e delle condizioni di fatto stabiliti dall'art. 9 della predetta Direttiva;
- la Giunta regionale, dando attuazione alla predetta Direttiva 2009/147/CE e previo parere dell'ISPRA, a seguito di una analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni relative alle colture danneggiate da ogni singola specie, all'importo dei danni accertati nell'anno precedente, alla localizzazione dei danni, al periodo di concentrazione dei medesimi ed all'esito della messa in opera di sistemi preventivi di dissuasione o di controllo, autorizza il prelievo venatorio in regime di deroga indicando:
 - a) le specie che formano oggetto di prelievo;
 - b) i mezzi di prelievo autorizzati;
 - c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui il prelievo può essere effettuato;
 - d) il numero dei capi di ciascuna specie giornalmente e complessivamente prelevabili;
 - e) i soggetti abilitati al prelievo;
 - f) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte, e a decidere quali mezzi o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;
 - g) i controlli che saranno effettuati;

Richiamato altresì l'art. 17 della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994 recante disposizioni relative ai "Danni alle attività agricole";

Vista la propria deliberazione n. 364 del 12 marzo 2018 "L.R. n. 8/1994 e L.R. n. 27/2000 - Criteri per la concessione di contributi per danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e per sistemi di prevenzione", approvata in conformità a quanto previsto dagli Orientamenti dell'Unione Europea per gli Aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/1) (SA.48094-2017/N), così come modificata dalla deliberazione n. 592 del 15 aprile 2019 (SA. 53390/2019);

Dato atto che la specie piccione risulta essere, tra quelle non cacciabili in regime ordinario, una delle specie maggiormente responsabile di danni all'agricoltura, come si evince dal grafico seguente, che rappresenta, per ogni anno del periodo 2017-2022, l'incidenza dei danni provocati dalle specie risultate più problematiche (rapportato a 100 l'importo dei danni totale riscontrato in ciascun anno):

DANNI PROVOCATI DALLE SPECIE PIU' PROBLEMATICHE (IN €)



Atteso che le rilevazioni e le valutazioni sui danni sono state effettuate da tecnici regionali specializzati, anche attraverso specifici percorsi formativi organizzati dalla Regione, al fine di standardizzare sia le modalità di

stima dei danni sia la riconducibilità degli stessi alle diverse specie, ma che, tuttavia, il danno finanziario subito dalle imprese agricole è difficilmente quantificabile nel suo preciso ammontare, in quanto la parte risarcibile è quella riferita solo al valore del prodotto in pianta, inferiore al valore del prodotto trasformato e, quindi, del mancato reddito;

Richiamato il "Piano quinquennale di contenimento dei danni provocati dal colombo o piccione di città", approvato, ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 157/1992, con propria deliberazione n. 110 del 31 gennaio 2018 e modificato con propria deliberazione n. 205 del 16 marzo 2020, i cui risultati riferiti al periodo 2017-2021 sono riportati nella tabella seguente:

PRELIEVI DI CUI ALL'ART. 19, LEGGE N. 157/1992 (PERIODO 2017-2021)

SPECIE/ ANNI	2017	2018	2019	2020	2021
PICCIONE	105.587	79.561	70.250	93.399	123.186

Richiamato altresì il vigente "Piano quinquennale di controllo dello colombo o piccione di città (*Columba livia forma domestica*) 2023-2027" approvato, ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 157/1992, con proprie deliberazioni n. 241 del 20 febbraio 2023 e n. 309 del 6 marzo 2023;

Dato atto che sulla specie viene effettuato da diversi anni anche un prelievo in deroga ai sensi dell'art. 19 bis della Legge n. 157/1992, i cui risultati riferiti all'ultimo quinquennio sono riportati nella tabella seguente:

PRELIEVI DI CUI ALL'ART. 19 BIS, LEGGE N. 157/1992 (PERIODO 2018-2022)


SPECIE/ ANNI	2018	2019	2020	2021	2022
PICCIONE	16.043	9.506	14.509	12.002	12.243

Preso atto inoltre che, ai fini della prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole negli anni dal 2016 al 2022, sono stati messi a disposizione 2.130.000,00 euro di fondi regionali e 3.011.550,00 euro di fondi del Programma di Sviluppo Rurale per interventi specifici sul territorio di carattere preventivo-dissuasorio, una parte dei quali destinati alla prevenzione dei danni da colombo benché la loro efficacia, così come indicato anche da ISPRA

nel proprio parere sul "Piano di controllo", sia estremamente limitata nel tempo;

Rilevato che anche nel 2023 sono stati approvati due bandi destinati alla prevenzione, uno con fondi regionali con una dotazione pari a 250.000,00 euro e uno con fondi comunitari a valere su risorse del Programma di sviluppo rurale per un importo di 3.026.370,00 euro;

Dato atto, inoltre, che negli ultimi cinque anni l'incidenza percentuale dei danni da piccione sul totale dei danni resta comunque elevata, come evidenziato dal grafico seguente:




Considerato che il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura ha effettuato un'attenta valutazione dei dati disponibili, così come prevede la normativa vigente in materia di "deroghe" al regime di protezione, particolarmente incentrata sulle ragioni che hanno determinato i danni evidenziati, al fine di individuare e modulare in modo più incisivo tempi, luoghi e modalità di prelievo, le cui risultanze sono sinteticamente riassunte nelle tabelle di seguito riportate:

COLTURE DANNEGGIATE (PERIODO 2018-2022)

PROVINCE	COLTURE
BOLOGNA	barbabietola da zucchero, cece, favino, girasole, girasole portaseme, grano, mais, orzo, pisello, pisello portaseme, soia, sorgo
FERRARA	barbabietola da zucchero, cece, favino, girasole, girasole portaseme, grano, mais, orzo, pisello, pisello portaseme, soia, sorgo, spinacio
FORLI'-CESENA	cece, cetriolo portaseme, cima di rapa, erba medica, girasole, grano, insalata, mais, pisello, pisello portaseme, radicchio portaseme, zucca
MODENA	cece, erba medica, girasole, grano, pisello, riso, soia, sorgo
PARMA	girasole, grano, mais, masi ceroso, soia, sorgo
PIACENZA	girasole, girasole portaseme, mais, piselli
RAVENNA	girasole, girasole portaseme
REGGIO EMILIA	girasole, grano, mais, pisello, soia
RIMINI	girasole, grano, mais, pisello portaseme, sorgo

DISTRIBUZIONE TEMPORALE DEI DANNI (PERIODO 2018-2022)

PROV	MESI											
	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
BO												
FE												
FC												
MO												
PR												
PC												
RA												
RE												
RN												

Stagionalità degli eventi (539) su scala regionale; periodo 2018-2022

METODI PREVENTIVI DI DISSUAZIONE

SPECIE: PICCIONE	
Luogo:	Nella maggioranza delle aziende agricole ove possibile utilizzare mezzi di prevenzione.
Metodi:	<ul style="list-style-type: none"> - nastri olografici riflettenti - specchietti - reti di protezione - sagome di falco - palloni predator - sistemi vocali di allontanamento (distress call) - ultrasuoni - detonatori temporizzati (cannoncini a gas) - radio costantemente accese - dissuasori ottici - copertura con reti simil antigrandine - palloni ad elio <p>Più metodi contemporaneamente, cambiando spesso posizione e alternandoli nel tempo.</p>
Esiti:	<p>L'efficacia si esaurisce rapidamente dando origine a forme di assuefazione basata sulla mancanza di esperienze negative successive all'allarme.</p> <p>Nonostante la messa in opera di metodi di prevenzione e l'eventuale attuazione del piano di controllo numerico, il livello dei danni resta rilevante. Ciò dimostra l'indisponibilità di soluzioni alternative al prelievo e la necessità di attuarlo in quanto unico ulteriore strumento efficace al fine della sostanziale riduzione dei danni.</p>

Preso atto del gravissimo impatto della specie piccione sulle produzioni agricole nonostante l'adozione di importanti misure preventive e gestionali attuate negli ultimi anni;

Considerato che le pratiche colturali si sono modificate nel tempo, evolvendo dalle tradizionali lavorazioni del suolo alla semina "su sodo" che non prevede l'interramento delle stoppie, e che, pertanto, per tutelare le successive semine occorre intervenire anche sulle stoppie che sono ancora frequentate dai piccioni;

Ritenuto che, nelle more dell'adozione delle linee guida ministeriali previste dalla Legge n. 157/1992 e in attuazione del richiamato art. 54 della Legge Regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, sussista l'esigenza, a

fronte di documentate situazioni di danno alle colture agricole, di consentire, anche per la presente stagione venatoria, forme di prelievo in deroga della specie piccione allo scopo di limitarne l'impatto sulle attività agricole;

Atteso che il provvedimento di caccia in deroga si aggiunge alle attività previste dal Piano di controllo sulla specie in oggetto al fine di ridurre i danni all'agricoltura;

Ritenuto - nel quadro dei presupposti e dei principi definiti dalla Direttiva 2009/147/CE ed in attuazione delle previsioni delle leggi statali e regionali sopra citate - di approvare il prelievo in deroga della specie piccione, definendone tempi, luoghi, modalità e limiti;

Dato atto che la delimitazione delle aree territoriali su cui intervenire mediante l'attuazione di prelievi di cui all'art. 19 bis della Legge n. 157/1992 è rapportata - oltre che ai danni verificatisi negli anni precedenti - anche alla consistente presenza, nelle aree medesime, di coltivazioni ad alto reddito, suscettibili di gravi danni;

Considerato che il metodo di prelievo autorizzato e le caratteristiche della specie obiettivo sono tali da garantire la necessaria selettività e limitare, in maniera sostanziale, i rischi per altre specie;

Considerato, altresì:

- che il piccione è presente in modo diffuso in tutto il territorio rurale e urbano, sfrutta gli edifici per il riposo notturno e la nidificazione e le limitrofe aree rurali per l'alimentazione (voli di foraggiamento), utilizza sia i campi seminati che le colture prossime al raccolto;
- che un'analisi dettagliata delle aree territoriali in cui si sono verificati danni da piccione negli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, associata all'analisi delle colture danneggiate ed alla distribuzione temporale dei danni fornisce elementi previsionali tali da individuare, con sufficiente ragionevolezza, quali saranno i Comuni presumibilmente interessati da danni, secondo quanto, peraltro, indicato dalla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", in cui, al punto 3.5.11, viene richiamata, in assenza di un danno visibile, la necessità di far riferimento all'esperienza passata per dimostrare la sussistenza di forti probabilità che il danno si verifichi in caso di inerzia;

Attesa, pertanto, la necessità di adottare - così come peraltro previsto anche dalla citata "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" e, precisamente, al punto 3.5.15 - differenziate metodologie di intervento;

Richiamata, inoltre, la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III Penale, n. 2598 del 25 gennaio 2004, che definisce il colombo di città o piccione torraiole "Animale selvatico", in quanto vive in stato di libertà naturale nel territorio nazionale;

Richiamata, altresì, la nota ISPRA prot. n. 48276 del 18 dicembre 2012 pervenuta al Servizio Veterinario e igiene degli alimenti della Regione Emilia-Romagna, nella quale, oltre a ribadire che il piccione di città è considerato "Animale selvatico", si sottolinea:

- che il piccione continua ad avere incrementi importanti delle presenze e della distribuzione su ampie porzioni del territorio, grazie anche all'elevato potenziale biotico proprio di questa specie;
- che in media una coppia di colombi si riproduce circa 5-6 volte all'anno, generando in media dai 3 ai 5 nuovi nati all'anno, determinando, nel caso di un 50% di soggetti riproduttori, un tasso di incremento annuo della popolazione pari al 150%;

Ritenuto pertanto - alla luce dell'ampio quadro di analisi, dati e valutazioni sopra illustrati e contemperandoli con le esigenze di conservazione delle specie e di tutela delle produzioni agricole - che sussista la necessità di consentire il prelievo in deroga del piccione, secondo specifiche circostanze di tempo e di luogo individuate, al fine di ottenere un'effettiva riduzione dei danni arrecati, allontanando tali specie dalle aree sensibili e rafforzando l'effetto deterrente prodotto da altri sistemi di dissuasione;

Dato atto che il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura, con nota prot. n. 0349405.U dell'11 aprile 2023, ha richiesto il preventivo parere all'ISPRA;

Acquisito agli atti del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura con prot. n. 0528744.E del 30 maggio 2023 il parere favorevole dell'ISPRA per l'anno 2023, purché vengano rispettate le seguenti condizioni e ferme restando le prescrizioni e valutazioni previste da eventuali VINCA e strumenti gestionali simili:

- il numero massimo dei capi di piccione abbattibili in tutto il territorio di competenza non dovrà superare le 20.000 unità;
- l'intervento dovrà esplicarsi entro un margine di 100 metri dai confini degli appezzamenti;

Ritenuto pertanto di limitare il prelievo del piccione, in relazione alle specifiche colture suscettibili di gravi danni da parte delle suddette specie, esclusivamente alle seguenti condizioni:

- all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo **100** metri) delle colture da seme prossime alla raccolta, delle coltivazioni di cereali autunno-vernini, delle colture proteo oleaginose a semina autunnale o in presenza di stoppie nell'intero territorio regionale;
- da appostamento fisso e temporaneo per un numero massimo giornaliero e stagionale di 30 e 200 capi per operatore, ammettendo l'uso come richiami di stampi anche in penna, i quali limitano il loro raggio d'azione a non più di 200 metri dal cacciatore, intervenendo su piccioni già in avvicinamento o in alimentazione sulle aree oggetto del controllo in deroga con l'esclusione di richiami vivi;

Precisato che l'obbligo di monitorare l'andamento dei prelievi durante il loro svolgimento per non superare il carniere totale consentito sarà soddisfatto dalla Regione Emilia-Romagna tramite l'utilizzo del servizio web "Gestione caccia in deroga" disponibile per tutti i cacciatori regionali per la registrazione degli abbattimenti che consentirà una valutazione in tempo reale del numero di capi prelevati;

Ritenuto di demandare al Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura, l'adozione di un atto di sospensione del prelievo prima del 31 gennaio 2024, al raggiungimento della soglia di 19.000 capi nel portale web "Gestione caccia in deroga", al fine di prevenire lo sfioramento del contingente assegnato per effetto di eventuali dati non tempestivamente inseriti;

Ritenuto inoltre di autorizzare l'uso dei mezzi di prelievo di cui all'art. 13, comma 1, della Legge n. 157/1992, utilizzando preferibilmente munizioni atossiche;

Dato atto che, in esecuzione di quanto richiesto dall'art. 9, paragrafo 2 della Direttiva 2009/147/CE, la Regione Emilia-Romagna risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte sulla

base dei mezzi e delle limitazioni individuate con la presente deliberazione;

Dato atto che con nota prot. n. 0462208.I dell'11 maggio 2023 è stata inviata al Settore aree protette, foreste e sviluppo zone montane la richiesta di "Valutazione di Incidenza" di cui alla L.R. n. 4/2021, art. 26;

Preso atto, infine, dell'esito positivo della valutazione d'incidenza espresso dal Settore Aree protette, foreste e sviluppo zone montane con nota prot. n. 0617219.I del 26/06/2023, che riporta tra l'altro le seguenti ulteriori prescrizioni per i Siti della Rete Natura 2000:

- gli abbattimenti dovranno essere svolti ad una distanza non superiore a 100 metri dalla coltura in frutto;
- è vietato l'uso di munizioni contenenti piombo entro 150 metri dalle rive esterne delle zone umide;

Richiamata, da ultimo, la propria deliberazione n. 812 del 22 maggio 2023, con la quale è stato approvato il Calendario venatorio regionale per la stagione 2023-2024;

Visti, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni;
- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";
- la propria deliberazione n. 380 del 13 marzo 2023 "Approvazione Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2023-2025";
- la propria deliberazione n. 719 dell'8 maggio 2023 "Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2023-2025 - Primo aggiornamento";

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 325 del 7 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";
- n. 474 del 27 marzo 2023 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al titolo III del CCNL Funzioni Locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025";

Viste infine le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della citata deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di autorizzare, al fine di prevenire i danni alle coltivazioni agricole, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera a) della Direttiva 2009/147/CE e per le motivazioni ampiamente esposte in premessa, i prelievi della specie piccione - di cui all'art. 19 bis della Legge n. 157/1992 - nelle stesse giornate e negli stessi orari previsti per l'esercizio venatorio e secondo periodi, luoghi e modalità specificatamente indicati nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di autorizzare, per il suddetto prelievo, l'uso dei mezzi di cui all'art. 13, comma 1 della Legge n. 157/1992, utilizzando preferibilmente munizioni atossiche;
3. di non consentire l'uso di munizioni contenenti piombo entro 150 metri dalle rive esterne delle zone umide nei Siti della Rete Natura 2000, mentre resta confermato quanto previsto dal calendario venatorio per le altre zone umide;
4. di consentire l'uso di richiami anche in penna con esclusione dei richiami vivi;
5. di stabilire che i cacciatori debbano apporre nell'apposita sezione del tesserino regionale, nel primo spazio utile a fianco della sigla PC*, una X all'interno dell'apposito spazio per ognuno dei capi abbattuti. L'annotazione di ogni singolo capo deve avvenire subito dopo l'abbattimento accertato dal cacciatore;
6. di stabilire inoltre, come richiesto da ISPRA, al fine di monitorare e garantire il rispetto del numero massimo di capi abbattibili nella stagione venatoria 2023/2024, che i cacciatori utilizzino il servizio regionale web "Gestione caccia in deroga" per registrare l'attività di caccia in deroga e gli abbattimenti, comunicando il numero di capi abbattuti per ciascuna giornata di caccia secondo le modalità contenute nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, collegandosi al seguente link: <https://agri.regione.emilia-romagna.it/ofv/gestinter/loginForm.html>;
7. di demandare al Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura, l'adozione di un atto di sospensione del prelievo prima del 31 gennaio 2024, al raggiungimento della soglia di 19.000 capi nel portale web "Gestione caccia in deroga", al fine di prevenire lo sfioramento del contingente assegnato per effetto di eventuali dati non tempestivamente inseriti;
8. di prevedere, inoltre, la possibilità di sospendere il prelievo in deroga della specie piccione, autorizzata con il presente atto, su richiesta dell'ISPRA, qualora siano accertate gravi diminuzioni della consistenza numerica;
9. di dare atto:
 - che il presente provvedimento è assunto nelle more dell'adozione delle linee guida ministeriali di cui all'art. 19 bis della Legge n. 157/1992 e che si provvederà agli eventuali opportuni adeguamenti in relazione a provvedimenti/prescrizioni/indicazioni

emanati a livello nazionale;

- che la vigilanza è esercitata ai sensi dell'art. 27, della Legge n. 157/1992 e degli artt. 58 e 59 della Legge Regionale n. 8/1994, nonché dell'art. 40, comma 1, della Legge Regionale n. 13/2015;
 - che la Regione Emilia-Romagna risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'art. 9, paragrafo 2 della Direttiva 2009/147/CE sono realizzate;
10. di stabilire che eventuali modifiche ed integrazioni dovute a meri errori materiali o a modificazioni del tetto massimo del carniere siano disposte con determinazione del Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura;
 11. di dare atto, inoltre, che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;
 12. di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, caccia e Pesca.

Allegato parte integrante - 1

PRELIEVO DI CUI ALL'ART. 19 BIS, LEGGE n. 157/1992

SPECIE: PICCIONE (*Columba livia* varietà domestica)

STAGIONE VENATORIA 2023/2024

MOTIVAZIONE DELLA DEROGA: per prevenire gravi danni a colture da seme prossime alla raccolta, a coltivazioni di cereali autunno-vernini, a colture proteo oleaginose a semina autunnale.

MEZZI, IMPIANTI O METODI DI CATTURA O DI UCCISIONE AUTORIZZATI: l'uso dei mezzi di cui alla Legge n. 157/1992, art. 13, comma 1, utilizzando preferibilmente munizioni atossiche. Non sono ammesse le munizioni contenenti piombo entro 150 m dalle rive esterne delle zone umide nei Siti della Rete Natura 2000, mentre resta confermato quanto previsto dal calendario venatorio per le altre zone umide. È consentito l'uso di richiami anche in penna con esclusione dei richiami vivi.

PERIODO DI APPLICAZIONE: nei giorni 3, 7, 10 e 14 settembre 2023 e dalla terza domenica di settembre fino al 31 gennaio 2024 nel rispetto dei limiti previsti dal calendario venatorio regionale.

LIMITI QUANTITATIVI: prelievo da appostamento fisso e temporaneo (capanno prefabbricato) per un numero massimo giornaliero e stagionale di 30 e 200 capi per operatore, per un prelievo complessivo stagionale regionale di 20.000 capi.

CONDIZIONI DI RISCHIO: la popolazione di piccione ha raggiunto dimensioni tali da rendere più difficoltosa la gestione della coesistenza tra l'uomo ed il colombo di città.

L'ampia dispersione della specie nelle campagne determina forti danni a carico di alcune produzioni agricole. Le cifre inerenti agli aspetti economici attribuiti al Colombo di città, nel corso dell'anno 2022, su coltivazioni agrarie nelle diverse realtà provinciali rappresentano, inoltre, con buona probabilità, dati solo parziali e non rappresentativi della dimensione complessiva della problematica, che comporta una serie crescente di costi relativi alla prevenzione ed al risarcimento dei danni.

I colombi che si disperdono quotidianamente nelle campagne per voli di foraggiamento trovano, in gran parte, siti di nidificazione negli edifici dei centri urbani e costituiscono, perciò, una crescente fonte di problematiche che riguardano aspetti differenti della vita cittadina e, più in generale, della convivenza uomo/animale con implicazioni di natura igienico-sanitaria e di danno al patrimonio artistico-monumentale. Non sono, inoltre, da trascurare gli aspetti economici anche negli ambiti urbani quali, ad esempio, i costi imputabili alle attività di cattura e soppressione e/o di somministrazione di sostanze ad azione antifecondativa, piuttosto che il posizionamento di reti protettive o sistemi meccanici o elettrici di esclusione della posa su edifici monumentali, scuole, luoghi di cura e di degenza.

Stante la situazione sopra rappresentata e visto lo status ecologico (entità faunistica che ha conosciuto un'importante crescita distributiva e delle consistenze numeriche) e normativo (specie ricompresa tra la fauna selvatica) proprio del Colombo di città, si ritiene che abbattere un numero limitato di capi nelle immediate vicinanze delle coltivazioni a rischio sia un metodo efficace ed accettabile di limitazione del danno, che rafforza l'effetto deterrente dei mezzi di dissuasione incruenti che, come è noto, perdono la loro efficacia dopo breve tempo.

Il metodo di prelievo autorizzato e le caratteristiche della specie sono tali da garantire la necessaria selettività e da limitare in maniera sostanziale i rischi per altre specie.

AUTORITA' ABILITATA A DICHIARARE CHE LE CONDIZIONI STABILITE SONO SODDISFATTE: ai sensi della legislazione nazionale e regionale, la Regione Emilia-Romagna risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'art. 9, comma 2 della Direttiva 2009/147/CE sono realizzate.

CONTROLLI: la Regione Emilia-Romagna ha attivato un servizio web "Gestione caccia in deroga" al quale i cacciatori dovranno connettersi per registrare l'attività di caccia in deroga e gli abbattimenti, comunicando il numero di capi abbattuti per ciascuna giornata di caccia. Tale servizio è disponibile dal 3 settembre 2023 collegandosi al seguente link:

<https://agri.regione.emilia-romagna.it/ofv/gestinter/loginForm.html>

L'accesso sarà possibile attraverso le credenziali personali costituite da id utente (codice cacciatore, assegnato univocamente dalla banca dati regionale e riportato sul tesserino venatorio) e password.

L'accesso al sistema è previsto per tutti i cacciatori residenti nella Regione Emilia-Romagna.

Una volta eseguito l'accesso, sarà necessario compilare i campi richiesti dalle maschere dell'attività di caccia, segnalando, al termine, il numero di capi abbattuti in ciascuna giornata. Tale servizio consentirà quindi di conoscere, in tempo reale, il numero di abbattimenti e di seguirne la progressione per garantire il rispetto del carniere totale previsto.

Il prelievo in deroga della specie piccione verrà sospeso anteriormente alla data del 31 gennaio 2024 al raggiungimento della soglia di 19.000 capi nel portale web "Gestione caccia in deroga", al fine di prevenire lo sfioramento del contingente assegnato per effetto di eventuali dati non tempestivamente inseriti.

È altresì prevista la possibilità di sospendere il prelievo su richiesta dell'ISPRA, qualora siano accertate gravi diminuzioni della consistenza numerica della specie.

In caso di mancato inserimento giornaliero dei capi abbattuti all'interno del portale sarà applicata la sanzione di cui all'art. 61, comma 2 della Legge Regionale n. 8/1994.

Resta comunque fermo che i cacciatori debbano anche apporre nell'apposita sezione del tesserino regionale, nel primo spazio utile a fianco della sigla PC*, una X all'interno dell'apposito spazio per ognuno dei capi abbattuti. L'annotazione di ogni singolo capo deve avvenire subito dopo l'abbattimento accertato dal cacciatore. La mancata

annotazione comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 31 comma 1 lettera m-bis della Legge n. 157/1992.

SOGGETTI ABILITATI: i residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC regionali o alle zone di pre-parco del Delta del Po, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano l'attività venatoria in mobilità alla fauna migratoria negli ATC regionali e coloro che esercitano l'attività venatoria in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma esclusiva di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge n. 157/1992.

LUOGO DI APPLICAZIONE: l'intervento interessa i sottoindicati Comuni, suddivisi per Provincia, in cui sono stati accertati danni dal 2018 al 2022, nonché i Comuni dove insistono colture potenzialmente danneggiabili, stante l'impossibilità oggettiva di utilizzare a priori la stretta delimitazione territoriale del confine comunale per circoscrivere le zone. Il prelievo è consentito esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze degli appezzamenti in cui sono presenti colture da seme prossime alla raccolta, coltivazioni di cereali autunno-vernini, colture proteo oleaginose a semina autunnale e stoppie, a distanza non superiore a 100 metri.

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA: nel territorio ricompreso nei comuni di: Anzola, Argelato, Baricella, Bentivoglio, Bologna, Budrio, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castelguelfo, Castello d'Argile, Castel Maggiore, Castel San Pietro Terme, Castenaso, Crevalcore, Dozza, Galliera, Granarolo, Imola, Malalbergo, Medicina, Minerbio, Molinella, Monte San Pietro, Mordano, Ozzano, Pianoro, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sant'Agata Bolognese, Sasso Marconi, Valsamoggia, Zola Predosa.

PROVINCIA DI FERRARA: nel territorio ricompreso nei comuni di: Argenta, Bondeno, Codigoro, Comacchio, Cento, Copparo, Ferrara, Fiscaglia, Goro, Jolanda di Savoia, Lajosanto, Masi Torello, Mesola, Ostellato, Poggio Renatico, Portomaggiore, Riva del Po, Terre del Reno, Tresignana, Vigarano Mainarda, Voghiera.

PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA: nel territorio ricompreso nei comuni di: Bagno di Romagna, Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Predappio, San Mauro Pascoli, Santa Sofia, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone.

PROVINCIA DI MODENA: nel territorio corrispondente ai seguenti comuni: Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Cavezzo, Concordia, Finale Emilia, Fiorano, Formigine, Maranello, Medolla, Mirandola, Modena, Nonantola, Novi, Ravarino, San Cesario sul Panaro, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Soliera, Spilamberto, Vignola.

PROVINCIA DI PARMA: nel territorio corrispondente ai seguenti comuni: Busseto, Collecchio, Colorno, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Medesano, Montechiarugolo, Noceto, Parma, Polesine Zibello, Roccabianca, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Sissa Trecasali, Soragna, Sorbolo Mezzani, Torrile, Traversetolo.

PROVINCIA DI PIACENZA: nel territorio corrispondente ai seguenti comuni: Agazzano, Alseno, Besenzone, Borgonuovo Val Tidone, Cadeo, Caorso, Calendasco, Caminata, Carpaneto Piacentino, Castell'Arquato, Castel San Giovanni, Castelvetro Piacentino, Cortemaggiore, Fiorenzuola d'Arda, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Gropparello, Lugagnano Val d'Arda, Monticelli d'Ongina, Nibbiano, Piacenza, Pianello Val Tidone, Piozzano, Podenzano, Ponte dell'Olio, Pontenure, Rivergaro, Rottofreno, S. Giorgio Piacentino, S. Pietro in Cerro, Sarmato, Travo, Vigolzone, Villanova sull'Arda, Vernasca, Ziano Piacentino.

PROVINCIA DI RAVENNA: nel territorio corrispondente ai seguenti comuni: Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella esclusa la zona a sud della strada n. 63 di

Valletta-Zattaglia e la strada Comunale per Monte Visano fino al confine con Forlì-Cesena, Castel Bolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Riolo Terme, Russi, Sant'Agata sul Santerno, Solarolo.

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA: nel territorio corrispondente ai seguenti comuni: Albinea, Bagnolo in Piano, Bibbiano, Boretto, Brescello, Cadelbosco di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Casalgrande, Castelnuovo di Sotto, Cavriago, Correggio, Fabbrico, Gattatico, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Montecchio Emilia, Novellara, Poviglio, Quattro Castella, Reggio Emilia, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San Martino in Rio, San Polo d'Enza, Sant'Ilario d'Enza, Scandiano.

PROVINCIA DI RIMINI: nel territorio corrispondente ai seguenti comuni: Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Coriano, Gemmano, Maiolo, Misano Adriatico, Mondaino, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo-Monte Colombo, Morciano di Romagna, Novafeltria, Pennabilli, Poggio Torriana, Rimini, Riccione, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, San Leo, Sant'Agata Feltria, Santarcangelo di Romagna, Talamello, Verucchio con divieto di caccia a mare della Statale 16 Adriatica.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 GIUGNO 2023, N. 1103

Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE. Autorizzazione al prelievo dello Storno (*Sturnus vulgaris*) per la stagione venatoria 2023/2024**LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Premesso:

- che le problematiche connesse ai danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole rivestono particolare rilevanza in Emilia-Romagna, data la preponderante economia agricola che caratterizza il territorio regionale e la ricchezza delle presenze faunistiche ampiamente biodiversificate;
- che l'entità dei suddetti danni, in particolare di quelli ascrivibili ad avifauna protetta tra cui figurano storni, colombi ed uccelli ittiofagi, è tale da determinare importanti situazioni di sofferenza a carico delle colture agricole specializzate, assai diffuse sul territorio, e degli allevamenti ittici;

Viste in proposito:

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l'art. 9, paragrafo 1, lettera a), in base al quale è consentito derogare al divieto di prelievo venatorio nei confronti di specie protette, al fine di prevenire gravi danni dalle stesse arrecati alle produzioni agricole;
- la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione Europea, ultima stesura del febbraio 2008;
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 19 bis, nella parte in cui prevede:
 - al comma 1, che le Regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe, in conformità alle disposizioni contenute nella legge medesima, alle prescrizioni dell'art. 9 ed ai principi ed alle finalità degli artt. 1 e 2 della Direttiva 2009/147/CE;
 - ai commi 4 e 5, che, nell'esercizio delle deroghe di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera a) della predetta Direttiva, le Regioni provvedono, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto

con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con atto amministrativo pubblicato sul Bollettino Ufficiale almeno 60 giorni prima della data prevista per l'inizio dell'attività di prelievo, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati, sentito l'ISPRA;

Vista, inoltre, la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e successive modifiche e integrazioni, che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56, ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie, di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 e successive modifiche e integrazioni, ha imposto una revisione dell'intero articolato della Legge Regionale n. 8/1994 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria";

Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 "Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria", in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3

“Disciplina dell’esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE” ed in particolare l’art. 58, con il quale viene abrogata la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3;


Richiamata la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8, ed in particolare l’art. 54 “Disciplina dell’esercizio delle deroghe”, come da ultimo sostituito dall’art. 48 della predetta Legge Regionale n. 1/2016, il quale stabilisce che:

- è consentito svolgere attività venatoria in deroga al divieto di prelievo previsto dalla citata Direttiva 2009/147/CE secondo quanto stabilito dal sopra richiamato art. 19 bis della Legge n. 157/1992;
- la deroga è un provvedimento di carattere eccezionale, di durata non superiore ad un anno, adottato caso per caso ed in base all’accertata sussistenza dei presupposti e delle condizioni di fatto stabiliti dall’art. 9 della predetta Direttiva;
- la Giunta regionale, dando attuazione alla predetta Direttiva 2009/147/CE e previo parere dell’ISPRA, a seguito di una analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni relative alle colture danneggiate da ogni singola specie, all’importo dei danni accertati nell’anno precedente, alla localizzazione dei danni, al periodo di concentrazione dei medesimi ed all’esito della messa in opera di sistemi preventivi di dissuasione o di controllo, autorizza il prelievo venatorio in regime di deroga indicando:
 - a) le specie che formano oggetto di prelievo;
 - b) i mezzi di prelievo autorizzati;
 - c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui il prelievo può essere effettuato;
 - d) il numero dei capi di ciascuna specie giornalmente e complessivamente prelevabili;
 - e) i soggetti abilitati al prelievo;
 - f) l’autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte, e a decidere quali mezzi o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;
 - g) i controlli che saranno effettuati;

Richiamato altresì l’art. 17 della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994 recante disposizioni relative ai “Danni alle attività agricole”;

Vista la propria deliberazione n. 364 del 12 marzo 2018 "L.R. n. 8/1994 e L.R. n. 27/2000 - Criteri per la concessione di contributi per danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e per sistemi di prevenzione", approvata in conformità a quanto previsto dagli Orientamenti dell'Unione Europea per gli Aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/1) (SA.48094-2017/N), così come modificata dalla deliberazione n. 592 del 15 aprile 2019 (SA. 53390/2019);

Dato atto che la specie storno risulta essere, tra quelle non cacciabili in regime ordinario, una delle specie maggiormente responsabile di danni all'agricoltura come si evince dal grafico seguente, che rappresenta, per ogni anno del periodo 2017-2022, l'incidenza dei danni provocati dalle specie risultate più problematiche (rapportato a 100 l'importo dei danni totale riscontrato in ciascun anno):



Atteso che:


- le rilevazioni e le valutazioni sui danni vengono effettuate da tecnici regionali specializzati anche

attraverso specifici percorsi formativi organizzati dalla Regione al fine di standardizzare sia le modalità di stima dei danni sia la riconducibilità degli stessi alle diverse specie, ma che, tuttavia, il danno finanziario subito dalle imprese agricole è difficilmente quantificabile nel suo preciso ammontare, in quanto la parte risarcibile è quella riferita solo al valore del prodotto in pianta, inferiore al valore del prodotto trasformato e, quindi, del mancato reddito;

- per poter ricevere i contributi, ai sensi della citata deliberazione n. 364/2018, l'impresa agricola deve aver messo in atto idonei sistemi di prevenzione, ragionevoli e proporzionati al rischio di danno, e deve dimostrare che il prodotto agricolo danneggiato è oggetto di commercializzazione;

Rilevato che:

- ad oggi, all'interno del quadro generale dei danni causati da fauna selvatica in Regione Emilia-Romagna, quelli da storno cominciano ad essere una voce di minor impatto, pur mantenendo importi elevati, e che tale risultato, potenzialmente ascrivibile alla buona sinergia tra azioni in controllo e caccia in deroga, permette di auspicare per il futuro una ulteriore diminuzione dei danni dovuti a tale specie;
- la corretta gestione messa in atto dalla Regione ha dato buoni risultati poichè negli ultimi 5 anni non sono stati rilevati né liquidati danni da storno nel mese di novembre e gli indennizzi totali, accertati per lo scorso anno, ammontano a circa 35.000 € per cui sussiste l'interesse regionale a mantenere il trend in diminuzione e ad incrementarlo;



Richiamato il "Piano quinquennale di controllo dello storno (*Sturnus vulgaris*)" approvato, ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 157/1992, con propria deliberazione n. 722 del 14 maggio 2018, i cui risultati riferiti al periodo 2017-2021 sono riportati nella tabella seguente:

PRELIEVI DI CUI ALL'ART. 19 LEGGE N. 157/1992 (PERIODO 2017-2021)

SPECIE/ ANNI	2017	2018	2019	2020	2021
STORNO	18.248	13.485	11.351	19.395	12.211


Richiamato inoltre il vigente "Piano quinquennale di controllo dello storno (*Sturnus vulgaris*) 2023-2027" approvato, ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 157/1992, con propria deliberazione n. 565 del 12 aprile 2023;

Dato atto che sulla specie storno è stato effettuato, anche per le passate stagioni venatorie, un prelievo in deroga ai sensi dell'art. 19 bis della Legge n. 157/1992, i cui risultati riferiti al periodo 2018-2022 sono riportati nella tabella seguente:



PRELIEVI DI CUI ALL'ART. 19 BIS LEGGE N. 157/1992 (PERIODO 2018-2022)

SPECIE/ ANNI	2018	2019	2020	2021	2022
STORNO	40.250	25.718	35.823	33.134	29.382

Preso atto che la maggior parte dei capi è stata abbattuta nei mesi di ottobre e novembre nelle province romagnole, come risulta dai grafici di seguito riportati:



PROVINCIA	CAPI ABBATTUTI NEL 2022
BOLOGNA	108
FERRARA	569
FORLI'-CESENA	7.379
MODENA	64
PARMA	38
RAVENNA	10.817
REGGIO EMILIA	401
RIMINI	10.006
TOT	29.382




Preso atto inoltre che, ai fini della prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole negli anni dal 2016 al 2022, sono stati messi a disposizione 2.130.000,00 euro di fondi regionali e 3.011.550,00 euro di fondi del Programma di Sviluppo Rurale per interventi specifici sul territorio di carattere preventivo-dissuasorio, una parte dei quali destinati alla prevenzione dei danni da colombo benché la loro efficacia, così come indicato anche da ISPRA

nel proprio parere sul "Piano di controllo", sia estremamente limitata nel tempo;

Rilevato che anche nel 2023 sono stati approvati due bandi destinati alla prevenzione, uno con fondi regionali con una dotazione pari a 250.000,00 euro e uno con fondi comunitari a valere su risorse del Programma di sviluppo rurale per un importo di 3.026.370,00 euro;

Preso atto altresì che l'attivazione di un prelievo in deroga mirato per la specie, attuato in ottica preventiva e del contenimento dei danni arrecati alle coltivazioni, ha contribuito, soprattutto in quelle realtà - quali Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini - in cui l'azione di dissuasione è stata più intensa ed efficace, a limitare i danni alle produzioni agricole, come evidenziato dal grafico successivo riportante i danni causati dallo Storno nell'arco del quinquennio 2018-2022:



Considerato che permane la necessità di praticare il prelievo in deroga allo storno nei mesi di settembre, ottobre e novembre per prevenire e ridurre i danni a frutteti, vigneti e oliveti;

Considerato, in particolare, che nella nostra regione la raccolta delle olive interessa i mesi di ottobre, novembre e anche inizio dicembre e sono presenti due produzioni DOP di olio extravergine di oliva: quello denominato "Brisighella", prodotto nella zona geografica di Brisighella, Faenza, Riolo

Terme, Casola Valsenio e Modigliana e quello denominato "Colline di Romagna", prodotto in numerosi comuni delle province di Forlì-Cesena e di Rimini;

Rilevato che in provincia di Piacenza non sono mai stati segnalati danni significativi da storno, nemmeno prima del 2018;

Atteso che il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura ha effettuato una attenta valutazione, particolarmente incentrata sulle ragioni che hanno determinato i danni evidenziati, al fine di individuare e modulare, in modo più incisivo, tempi, luoghi e modalità di prelievo, laddove se ne possa diminuire l'incidenza, in presenza delle condizioni previste dalla normativa comunitaria;


Visti, in particolare, per quanto riguarda la specie storno, i risultati dell'istruttoria analitica compiuta dal Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura, schematicamente riassunti nelle tabelle di seguito riportate relative alle colture danneggiate, alla distribuzione temporale dei danni e ai metodi preventivi di dissuasione e di controllo attuati nel periodo 2018-2022:

COLTURE DANNEGGIATE (PERIODO 2018-2022)

PROVINCIA	COLTURA
BOLOGNA	albicocco, ciliegio, elicoltura, fragola, mais, melo, pero, pesco, rapa, sorgo, susino, uva
FERRARA	ciliegi, sorgo, uva
FORLÌ-CESENA	ciliegio, fico, girasole, melo, pero, pesco, sorgo, uva
MODENA	ciliegio, pero, sorgo, susino, uva
PARMA	ciliegio, cocomero, girasole, mais, melone, pomodoro, uva
RAVENNA	ciliegio, susino, uva
REGGIO EMILIA	ciliegio, mais, uva
RIMINI	ciliegio, sorgo, uva

DISTRIBUZIONE TEMPORALE DEI DANNI DA STORNO (PERIODO 2018-2022)

PROV.	MESI											
	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
BO												
FE												
FC												
MO												
PR												
PC												
RA												
RE												
RN												

Stagionalità degli eventi (486) su scala regionale; periodo 2018-2022

METODI PREVENTIVI DI DISSUAZIONE UTILIZZATI PER LO STORNO

Luogo:	Nella maggioranza delle aziende agricole ove possibile utilizzare mezzi di prevenzione.
Metodi:	<ul style="list-style-type: none"> - nastri olografici riflettenti - specchietti - reti di protezione - sagome di falco - palloni predator - sistemi vocali di allontanamento (distress call) - ultrasuoni - detonatori temporizzati (cannoncini a gas) - radio costantemente accese - dissuasori ottici - copertura con reti simil antigrandine - palloni ad elio <p>Più metodi contemporaneamente, cambiando spesso posizione e alternandoli nel tempo.</p>
Esiti:	<p>L'efficacia si esaurisce rapidamente dando origine a forme di assuefazione basata sulla mancanza di esperienze negative successive all'allarme. Le grida di allarme e i richiami dei rapaci sono i migliori sistemi, risultati più efficaci sugli storni nati in loco, tendono comunque sul lungo periodo a produrre un effetto di assuefazione. Vi è poi da considerare che in autunno gli storni migratori tendono a subire meno il disturbo, probabilmente a causa di un più labile legame individuo-territorio.</p> <p>Nonostante la messa in opera di metodi di prevenzione e l'eventuale attuazione del piano di controllo numerico il livello dei danni resta rilevante. Ciò dimostra l'indisponibilità di soluzioni alternative al prelievo e la necessità di attuarlo in quanto unico ulteriore strumento efficace al fine della sostanziale riduzione dei danni.</p>

Ritenuto che - nelle more dell'adozione delle linee guida ministeriali, previste dalla Legge n. 157/1992 ed in attuazione del richiamato art. 54 della Legge Regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni - sussista l'esigenza, a fronte di documentate situazioni di danno alle colture agricole, anche di pregio, così come puntualmente rilevate a livello locale, di consentire, anche per la presente stagione venatoria, forme di prelievo in deroga per la specie storno, allo scopo di limitare l'incidenza dei danni alle attività agricole, applicando la disciplina vigente;

Atteso che il provvedimento di caccia in deroga integra i vigenti piani di controllo sulla specie in oggetto, al fine di ridurre ulteriormente i danni all'agricoltura;

Ritenuto - nel quadro dei presupposti e dei principi definiti dalla Direttiva 2009/147/CE e in attuazione delle previsioni delle leggi statali e regionali sopra citate - di

dar corso a specifici piani di prelievo, individuando tempi, luoghi, modalità e limiti;

Dato atto che la delimitazione delle aree territoriali su cui intervenire mediante l'attuazione di prelievi di cui all'art. 19 bis della Legge n. 157/1992 è rapportata - oltre che ai danni verificatisi negli anni precedenti - anche alla consistente presenza, nelle aree medesime, di coltivazioni ad alto reddito, suscettibili di gravi danni;

Considerato:

- che lo storno in Italia, così come riportato nei documenti dell'ISPRA "Quadro sintetico relativo allo stato di conservazione e alla migrazione dello storno (*Sturnus vulgaris*) in Italia" dell'agosto 2009 e "Lo storno *Sturnus vulgaris* in Italia: analisi della situazione esistente e considerazioni circa l'inserimento della specie tra quelle cacciabili ai sensi della Direttiva 2009/147/CE (Allegato II/2)" del febbraio 2011, "è nidificante, migratore regolare e svernante... e negli ultimi trenta anni ha ampliato considerevolmente il proprio areale nel nostro Paese, spingendosi sia verso quote maggiori, sia verso le latitudini più meridionali, e dove viene stimata in Italia complessivamente una popolazione costituita da 1-3 milioni di coppie, che mostra una netta tendenza all'aumento... e dove si valuta che lo stato di conservazione delle popolazioni estere che raggiungono l'Italia generalmente è migliore di quello delle popolazioni che si dirigono verso la penisola Iberica", dove, peraltro il prelievo venatorio è consentito;
- che un'analisi delle aree territoriali in cui si sono verificati danni da storno negli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, associata all'analisi delle colture danneggiate e alla distribuzione nell'arco dell'anno, fornisce elementi previsionali tali da individuare, con sufficiente ragionevolezza, quali saranno i Comuni presumibilmente interessati da danni, secondo quanto, peraltro, indicato dalla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", in cui al punto 3.5.11 viene richiamata, in assenza di un danno visibile, la necessità di far riferimento all'esperienza passata per dimostrare la sussistenza di forti probabilità che il danno si verifichi in caso di inerzia;
- che, nel periodo in cui le colture a rischio sono maggiormente suscettibili di danneggiamento, la popolazione di storni presente sul territorio regionale

risulta particolarmente numerosa, in quanto composta da un contingente migratorio che si aggiunge alla frazione nidificante e, quindi, stanziale;

- che un prelievo di questa specie condotto in maniera generalizzata sul territorio con le modalità in uso nella normale pratica venatoria otterrebbe il risultato di una significativa diminuzione dei danni solo a fronte di un prelievo di dimensioni poco praticabili e comunque inaccettabili, stante il fatto che una frazione rilevante degli storni in migrazione proviene da popolazioni considerate in cattivo stato di conservazione;
- che una soluzione alternativa, ragionevolmente più efficace ed accettabile ed in sintonia con il dettato della Direttiva 2009/147/CE, art. 9, paragrafo 1, lettera a), consiste nell'abbattere un certo numero di capi nelle immediate vicinanze delle coltivazioni a rischio, in modo da rafforzare l'effetto deterrente dei mezzi di dissuasione incruenti che, come è noto e dimostrato, perdono la loro efficacia dopo un periodo di tempo limitato;
- che il metodo di prelievo autorizzato e le caratteristiche della specie obiettivo sono tali da garantire la necessaria selettività limitando in maniera sostanziale i rischi per altre specie;

Attesa, pertanto, la necessità di adottare - così come peraltro previsto anche dalla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" della Direttiva e precisamente al punto 3.5.15 - differenziate metodologie di intervento;

Ritenuto pertanto - alla luce dell'ampio quadro di analisi, dati e valutazioni sopra illustrati e contemperandoli con le esigenze di conservazione delle specie e di tutela delle produzioni agricole - che sussista la necessità di consentire il prelievo in deroga dello storno, secondo le specifiche circostanze di tempo e di luogo individuate, al fine di ottenere un'effettiva riduzione dei danni arrecati, allontanando tale specie dalle aree sensibili e rafforzando l'effetto deterrente prodotto da altri sistemi di dissuasione;

Dato atto che il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura, con nota prot. n. 0349405.U dell'11 aprile 2023, ha richiesto il preventivo parere all'ISPRA;

Acquisito dal Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura, con prot. n. 0526385.E del 30 maggio

2023 il parere di ISPRA favorevole per l'anno 2023, subordinato al rispetto delle seguenti condizioni e ferme restando le prescrizioni e valutazioni previste da eventuali VINCA e strumenti gestionali simili:

- il numero massimo dei capi di storno abbattibili in tutto il territorio di competenza non dovrà superare le 25.000 unità;
- il prelievo non dovrà interessare la provincia di Piacenza;
- il prelievo dovrà svolgersi dal 17 settembre al 30 ottobre 2023, oltre i giorni di apertura anticipata previsti dal calendario venatorio, utilizzando munizioni atossiche;
- il prelievo non dovrà essere praticato nel mese di novembre in quanto non sono risultati danni da storno negli ultimi 5 anni;
- gli abbattimenti dovranno essere svolti esclusivamente nelle colture oggetto del danneggiamento (principalmente frutteti e vigneti), con presenza di frutti pendenti, ad una distanza non superiore a 100 metri dalla coltura in frutto e dovranno cessare una volta che i frutti sono stati raccolti/vendemmiati;
- gli abbattimenti dovranno essere svolti in un raggio di 50 metri dai "nuclei vegetazionali produttivi sparsi": piante arboree isolate con presenza di frutti pendenti;
- non dovranno essere utilizzati richiami, siano essi vivi o ausili acustici di altra natura;

Ritenuto, pertanto, di limitare il prelievo di cui all'art. 19 bis della Legge n. 157/1992, in relazione alle specifiche colture suscettibili di gravi danni da parte della suddetta specie, come riportato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, alle seguenti condizioni:

- solo da appostamento fisso e temporaneo per un numero massimo giornaliero di 20 capi per cacciatore e un numero complessivo di storni prelevabili nel periodo autunnale 2023 pari ad un totale di 25.000 unità complessive regionali;
- con interventi di abbattimento pianificati esclusivamente per quelle zone in cui sono stati accertati danni nelle annualità precedenti e quindi dove è più elevata la probabilità che si verifichino anche nell'anno in corso, individuando quali territori di applicazione della deroga - relativamente alla specie storno - i Comuni in cui

ricadono le zone dove sono stati accertati i predetti danni e alcuni Comuni interclusi tra tali zone, stante l'impossibilità oggettiva di utilizzare, a priori, la stretta delimitazione territoriale del confine comunale per circoscrivere le zone e la necessità di evitare che tali aree comunali si trasformino in zone con un'alta concentrazione delle specie;

- con una distanza d'intervento non superiore a **100** metri da frutteti, vigneti e oliveti con frutto pendente e a **50** metri da "nuclei vegetazionali produttivi sparsi" (piante arboree isolate con presenza di frutti pendenti), nel periodo settembre-ottobre 2023, a tutela della specificità delle coltivazioni regionali (vigneti, frutteti a maturazione tardiva - mele, pere, cachi, kiwi, fichi, pesche e susine - uliveti) e solo da appostamento fisso e temporaneo (capanno portatile prefabbricato di cui all'art. 53, comma 1 della Legge Regionale n. 8/1994), senza l'uso di richiami, siano essi vivi o ausili acustici di altra natura;

Precisato che l'obbligo di monitorare l'andamento dei prelievi durante il loro svolgimento per non superare il carniere totale consentito sarà soddisfatto dalla Regione Emilia-Romagna tramite l'utilizzo del servizio web "Gestione caccia in deroga" disponibile per tutti i cacciatori regionali per la registrazione degli abbattimenti che consentirà una valutazione in tempo reale del numero di capi prelevati;

Ritenuto di demandare al Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura, l'adozione di un atto di sospensione del prelievo prima del 30 ottobre 2023 al raggiungimento della soglia di 24.000 capi nel portale web "Gestione caccia in deroga", al fine di prevenire lo sfioramento del contingente assegnato per effetto di eventuali dati non tempestivamente inseriti;

Ritenuto, inoltre, di autorizzare l'uso dei mezzi di prelievo di cui alla Legge n. 157/1992, art. 13, comma 1, utilizzando preferibilmente munizioni atossiche;

Dato atto che, in esecuzione di quanto richiesto dall'art. 9, paragrafo 2 della Direttiva 2009/147/CE, la Regione Emilia-Romagna risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte sulla base dei mezzi e delle limitazioni individuate con la presente deliberazione;

Dato atto, inoltre, che con nota prot. n. 0462208.I dell'11 maggio 2023 è stata inviata al Settore Aree protette,

foreste e sviluppo zone montane la richiesta di "Valutazione di Incidenza" di cui alla L.R. n. 4/2021, art. 26;

Preso atto, infine, dell'esito positivo della valutazione d'incidenza espresso dal Settore Aree protette, foreste e sviluppo zone montane con nota prot. n. 0617219.I del 26/06/2023, che riporta tra l'altro le seguenti ulteriori prescrizioni per i Siti della Rete Natura 2000:

- gli abbattimenti dovranno essere svolti ad una distanza non superiore a 100 metri dalla coltura in frutto;
- è vietato l'uso di munizioni contenenti piombo entro 150 metri dalle rive esterne delle zone umide;

Richiamata, da ultimo, la propria deliberazione n. 812 del 22 maggio 2023, con la quale è stato approvato il Calendario venatorio regionale per la stagione 2023-2024;

Visti, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni;
- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";
- la propria deliberazione n. 380 del 13 marzo 2023 "Approvazione Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2023-2025";
- la propria deliberazione n. 719 dell'8 maggio 2023 "Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2023-2025 - Primo aggiornamento";

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 325 del 7 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente

a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";

- n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";
- n. 474 del 27 marzo 2023 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al titolo III del CCNL Funzioni Locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025";

Viste infine le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della citata deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di autorizzare, al fine di prevenire i danni alle coltivazioni agricole, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera a) della Direttiva 2009/147/CE e per le motivazioni ampiamente esposte in premessa, i prelievi della specie storno - di cui all'art. 19 bis della Legge n. 157/1992 - nelle stesse giornate e negli stessi orari previsti per l'esercizio venatorio e secondo periodi, luoghi e modalità specificatamente indicati nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di autorizzare, per il suddetto prelievo, l'uso dei mezzi di cui all'art. 13, comma 1 della Legge n. 157/1992, con l'utilizzo preferenziale di munizioni atossiche;
3. di non consentire l'uso di munizioni contenenti piombo entro 150 metri dalle rive esterne delle zone umide nei

Siti della Rete Natura 2000, mentre resta confermato quanto previsto dal calendario venatorio per le altre zone umide;

4. di non consentire l'uso di richiami della specie, siano essi vivi o ausili acustici di altra natura;
5. di stabilire che i cacciatori debbano apporre nell'apposita sezione del tesserino regionale, nel primo spazio utile a fianco della sigla ST*, una X all'interno dell'apposito spazio per ognuno dei capi abbattuti. L'annotazione di ogni singolo capo deve avvenire subito dopo l'abbattimento accertato dal cacciatore;
6. di stabilire inoltre, come richiesto da ISPRA, al fine di monitorare e garantire il rispetto del numero massimo di capi abbattibili nella stagione venatoria 2023/2024, che i cacciatori utilizzino il servizio regionale web "Gestione caccia in deroga" per registrare l'attività di caccia in deroga e gli abbattimenti, comunicando il numero di capi abbattuti per ciascuna giornata di caccia secondo le modalità contenute nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, collegandosi al seguente link: <https://agri.regione.emilia-romagna.it/ofv/gestinter/loginForm.html>;
7. di demandare al Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura, l'adozione di un atto di sospensione del prelievo prima del 30 ottobre 2023, al raggiungimento della soglia di 24.000 capi nel portale web "Gestione caccia in deroga", al fine di prevenire lo sfioramento del contingente assegnato per effetto di eventuali dati non tempestivamente inseriti;
8. di prevedere, altresì, la possibilità di sospendere il prelievo in deroga della specie storno, autorizzata con il presente atto deliberativo, su richiesta dell'ISPRA, qualora siano accertate gravi diminuzioni della loro consistenza numerica;
9. di dare atto:
 - che il presente provvedimento è assunto nelle more dell'adozione delle linee guida ministeriali di cui all'art. 19 bis della Legge n. 157/1992 e che si provvederà agli eventuali opportuni adeguamenti in relazione a provvedimenti/prescrizioni/indicazioni emanati a livello nazionale;
 - che la vigilanza è esercitata ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 157/1992 e degli artt. 58 e 59 della

Legge Regionale n. 8/1994, nonché dell'art. 40, comma 1, della Legge Regionale n. 13/2015;

- che la Regione Emilia-Romagna risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'art. 9, paragrafo 2 della Direttiva 2009/147/CE sono realizzate;
10. di stabilire che eventuali modifiche ed integrazioni dovute a meri errori materiali o a modificazioni del tetto massimo del carniere siano disposte con determinazione del Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura;
 11. di dare atto, inoltre, che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
 12. di disporre, infine, la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, caccia e Pesca.

Allegato parte integrante - 1

PRELIEVO DI CUI ALL'ART. 19 BIS LEGGE n. 157/1992

SPECIE: STORNO (*Sturnus vulgaris*)

STAGIONE VENATORIA 2023/2024

MOTIVAZIONE DELLA DEROGA: per prevenire gravi danni e tutelare la specificità delle coltivazioni regionali (vigneti in frutto, frutteti a maturazione tardiva, uliveti).

MEZZI, IMPIANTI O METODI DI CATTURA O DI UCCISIONE AUTORIZZATI: l'uso dei mezzi di cui alla Legge n. 157/1992, art. 13, comma 1, utilizzando preferibilmente munizioni atossiche. Non sono comunque ammesse le munizioni contenenti piombo entro 150 metri dalle rive esterne delle zone umide nei Siti della Rete Natura 2000, mentre resta confermato quanto previsto dal calendario venatorio per le altre zone umide. Non è ammesso l'uso di richiami della specie, siano essi vivi o ausili acustici di altra natura.

PERIODO DI APPLICAZIONE: nei giorni 3, 7, 10 e 14 settembre 2023 e dalla terza domenica di settembre fino a lunedì 30 ottobre 2023 nel rispetto dei limiti previsti dal calendario venatorio regionale.

LIMITI QUANTITATIVI: prelievo da appostamento fisso e temporaneo (capanno prefabbricato) per un numero massimo giornaliero di 20 capi per cacciatore e un numero complessivo pari ad un totale di 25.000 unità complessive regionali.

CONDIZIONI DI RISCHIO: la popolazione di storno presente nell'area interessata nei mesi autunnali ed invernali è costituita da storni di diversa origine geografica (individui stanziali, in migrazione, erratici e svernanti) che si mescolano tra loro e, conseguentemente, non sono distinguibili gli uni dagli altri.

Per ottenere una significativa diminuzione dei danni occorrerebbe attuare un abbattimento di dimensioni poco praticabili e comunque inaccettabile, stante il fatto che una frazione rilevante degli storni in migrazione proviene da popolazioni considerate in cattivo stato di conservazione.

Non è, quindi, praticabile un prelievo nelle forme tradizionali "al rientro" nei canneti, nei dormitori o nelle "larghe" con i richiami.

Si ritiene, pertanto, che una soluzione alternativa, ragionevolmente più efficace ed accettabile, in sintonia con il dettato della Direttiva 2009/147/CE, art. 9, lettera a), consista nell'abbattere un numero limitato di capi nelle immediate vicinanze dei nuclei vegetazionali produttivi sparsi a rischio, al fine di tutelare la specificità delle coltivazioni regionali (vigneti, frutteti a maturazione tardiva, uliveti) e di rafforzare l'effetto deterrente dei mezzi di dissuasione incruenti che, come è noto, perdono la loro efficacia dopo un breve tempo.

Il metodo di prelievo autorizzato e le caratteristiche della specie sono tali da garantire la necessaria selettività e da limitare, in maniera sostanziale, i rischi per altre specie non bersaglio.

AUTORITA' ABILITATA A DICHIARARE CHE LE CONDIZIONI STABILITE SONO SODDISFATTE: ai sensi della legislazione nazionale e regionale, la Regione Emilia-Romagna risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'art. 9 comma 2 della Direttiva 2009/147/CE sono realizzate.

CONTROLLI: la Regione Emilia-Romagna ha attivato da alcuni anni un servizio web "Gestione caccia in deroga" al quale i cacciatori dovranno connettersi per registrare l'attività di caccia in deroga e gli abbattimenti, comunicando il numero di capi abbattuti per ciascuna giornata di caccia. Tale servizio è disponibile dal 3 settembre 2023 collegandosi al seguente link:

<https://agri.regione.emilia-romagna.it/ofv/gestinter/loginForm.html>

L'accesso sarà possibile attraverso le credenziali personali costituite da id utente (codice cacciatore, assegnato univocamente dalla banca dati regionale e riportato sul tesserino venatorio) e password.

L'accesso al sistema è previsto per tutti i cacciatori residenti nella Regione Emilia-Romagna.

Una volta eseguito l'accesso, sarà necessario compilare i campi richiesti dalle maschere dell'attività di caccia, segnalando, al termine, il numero di capi abbattuti in ciascuna giornata. Tale servizio consentirà quindi di conoscere, in tempo reale, il numero di abbattimenti e di seguirne la progressione per garantire il rispetto del carniere totale previsto.

Il prelievo in deroga della specie storno verrà sospeso anteriormente alla data del 30 ottobre 2023 al raggiungimento della soglia di 24.000 capi nel portale web "Gestione caccia in deroga", al fine di prevenire lo sfioramento del contingente assegnato per effetto di eventuali dati non tempestivamente inseriti.

Si prevede altresì la possibilità di sospendere il prelievo in deroga della specie storno, su richiesta dell'ISPRA, qualora siano accertate gravi diminuzioni della loro consistenza numerica.

In caso di mancato inserimento giornaliero dei capi abbattuti all'interno del portale sarà applicata la sanzione di cui all'art. 61, comma 2 della Legge Regionale n. 8/1994.

Resta comunque fermo che i cacciatori debbano anche apporre nell'apposita sezione del tesserino regionale, nel primo spazio utile a fianco della sigla ST*, una X all'interno dell'apposito spazio per ognuno dei capi abbattuti. L'annotazione di ogni singolo capo deve avvenire subito dopo l'abbattimento accertato dal cacciatore. La mancata annotazione comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 31 comma 1 lettera m-bis della Legge n. 157/1992.

SOGGETTI ABILITATI: i residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC o alle zone di pre-parco del Delta del Po, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano l'attività venatoria in mobilità alla fauna migratoria negli ATC regionali e coloro che esercitano l'attività venatoria in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma esclusiva di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge n. 157/1992.

LUOGO DI APPLICAZIONE: i Comuni in cui ricadono le zone dove sono stati accertati danni nelle annualità precedenti (2018-2022) e alcuni Comuni interclusi tra tali zone, stante l'impossibilità oggettiva di utilizzare, a priori, la stretta

delimitazione territoriale del confine comunale per circoscrivere le zone e la necessità di evitare che tali aree comunali si trasformino in zone con un'alta concentrazione delle specie, viste le elevate probabilità che i danni si ripetano nella stagione agraria 2023.

Il prelievo è consentito esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze delle coltivazioni regionali di vigneti in frutto, frutteti a maturazione tardiva, uliveti, in presenza del frutto pendente, a distanza non superiore a 100 metri, ridotta a 50 metri nel caso di nuclei vegetazionali produttivi sparsi (piante arboree isolate).

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA: nel territorio ricompreso nei comuni di: Anzola dell'Emilia, Argelato, Baricella, Bentivoglio, Bologna, Budrio, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castelguelfo, Castello d'Argile, Castel Maggiore, Castel San Pietro Terme, Castenaso, Crevalcore, Dozza, Galliera, Granarolo dell'Emilia, Imola, Malalbergo, Medicina, Minerbio, Molinella, Mordano, Ozzano, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sant'Agata Bolognese, Sasso Marconi, Valsamoggia, Zola Predosa.

PROVINCIA DI FERRARA: nel territorio ricompreso nei comuni di: Argenta, Codigoro, Comacchio, Copparo, Ferrara, Fiscaglia, Lagosanto, Ostellato, Portomaggiore, Vigarano Mainarda.

PROVINCIA DI FORLI'-CESENA: nel territorio ricompreso nei comuni di: Bagno di Romagna, Bertinoro, Castrocara Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Predappio, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Santa Sofia, Savignano sul Rubicone con esclusione dei territori compresi tra la S.S. n. 16 "Adriatica" e il mare.

PROVINCIA DI MODENA: nel territorio corrispondente ai seguenti comuni: Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Finale Emilia, Formigine, Guiglia, Maranello, Marano sul Panaro, Medolla, Modena, Nonantola, Novi, Ravarino, San Cesario sul Panaro, San Felice sul Panaro, San Prospero, Savignano sul Panaro, Soliera, Spilamberto, Vignola, Zocca.

PROVINCIA DI PARMA: nel territorio corrispondente ai seguenti comuni: Busseto, Collecchio, Colorno, Felino, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Lesignano de' Bagni, Montechiarugolo, Noceto, Parma, Polesine Zibello, Roccabianca, San Secondo Parmense, Sissa Trecasali, Soragna, Sorbolo Mezzani, Torrile, Traversetolo.

PROVINCIA DI RAVENNA: nel territorio corrispondente ai seguenti comuni: Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella esclusa la zona a sud della strada n. 63 di Valletta-Zattaglia e la strada Comunale per Monte Visano fino al confine con Forlì-Cesena, Castel Bolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Riolo Terme, Russi, Sant'Agata sul Santerno, Solarolo.

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA: nel territorio corrispondente ai seguenti comuni: Albinea, Bibbiano, Bagnolo in Piano, Boretto, Cadelbosco di sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Canossa, Castelnuovo di sotto, Correggio, Fabbrico, Gattatico, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Montecchio Emilia, Novellara, Poviglio, Quattro Castella, Reggio Emilia, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San Martino in Rio, Sant'Ilario d'Enza, Scandiano.

PROVINCIA DI RIMINI: nel territorio corrispondente ai seguenti comuni: Bellaria-Igea Marina, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Montescudo-Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Mondaino, Morciano di Romagna, Poggio Torriana, Riccione, Rimini, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Saludecio, Santarcangelo di Romagna, Verucchio con esclusione dei territori compresi tra la S.S. n. 16 "Adriatica" e il mare.

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.